

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO E DOMICILIO

1. COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita una società per azioni denominata "MICROSPORE SOCIETÀ PER AZIONI" o in forma abbreviata "MICROSPORE S.p.A."

2. SEDE

La società ha sede legale in Larino, all'indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con deliberazione del consiglio di amministrazione.

La società, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie o dipendenze di ogni genere o unità locali comunque denominate.

3. DURATA

La durata della società, salvo proroga o scioglimento, è stabilita al 31 dicembre 2052 e potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla società.

4. OGGETTO

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione di fertilizzanti ed in particolare di concimi minerali, organici, organominerali e biologici e in generale lavorazione, commercializzazione, trasformazione, magazzinaggio di piante, parti di pianta, semi, mangimi, prodotti fitosanitari ed in genere di ogni tipo di prodotti agricoli o utili all'agricoltura nonché di prodotti zootecnici ivi inclusi gli animali vivi, la conduzione di aziende agricole in proprio od in fitto, la coltivazione di piante officinali, la realizzazione di magazzini frigoriferi per prodotti alimentari ed in particolare per cereali e la gestione degli stessi per conto terzi ed in genere ogni altra attività industriale e commerciale inerente prodotti derivanti dall'agricoltura o ad essa necessariamente connessi;

- il trasferimento ad imprese, società, enti pubblici o privati, consorzi e cooperative, delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nel settore agricolo, attraverso la prestazione di servizi tecnici, consulenza organizzativa, di marketing, di informatica e di elaborazione dati contabili (intesa come manipolazione informativa degli stessi), nonché la organizzazione di corsi per la formazione di personale specializzato da utilizzare nelle strutture degli organismi di cui sopra;

- l'attivazione di una rete di laboratori di conoscenza con l'obiettivo di focalizzare i fabbisogni del territorio utilizzando alta tecnologia integrata nelle attività di ricerca e sviluppo, progettazione e marketing internazionale come strumento d'asservimento ai migliori processi agro - industriali, turistico - ambientali e di qualità della vita;

- l'attività di supporto, apprestando i mezzi necessari allo scopo, all'imprenditoria nazionale nelle attività di analisi, progettazione, implementazione e manutenzione dei processi attraverso il costante monitoraggio delle procedure previste, in particolare per i sistemi qualità, analisi, sviluppo ed implementazione di prodotti software e di processi aziendali in un'ottica di WorkFlow Automation in Ambiente Web Technology;

- l'individuazione e la realizzazione di progetti di software rivolti alla ricerca, applicata e di base, finalizzati alla predisposizione di strumenti evoluti rivolti all'aggiornamento professionale e al perfezionamento scientifico;

- l'attività di rappresentanza e di servizi tecnici e commerciali nel settore delle telecomunicazioni, dell'energia, con l'assunzione di mandati, concessioni, commissioni e agenzie di rappresentanza e procacciamento d'affari per lo sviluppo, la produzione, il commercio, l'offerta e la fornitura di servizi

per aziende e privati operanti nel settore della telecomunicazione, dell'energia e della società dell'informazione.

La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati (intesa come mera manipolazione informatica degli stessi per conto proprio e per conto di terzi; concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export), finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto dalle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia.

5. DOMICILIO

Il domicilio degli azionisti per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci ove viene riportato a seguito di dichiarazione resa dal socio all'atto del suo ingresso nel capitale sociale; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica per le persone fisiche e alla sede legale per le persone giuridiche.

Gli amministratori e i sindaci devono comunicare alla società il proprio numero di fax e/o il proprio indirizzo di posta elettronica ovvero ogni variazione degli stessi.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - TRASFERIMENTO - RECESSO

6. CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 9.613.873,00 (novemilioni seicentotredicimila ottocentotrentatré).

2. Il capitale sociale è diviso in numero 9.613.873 (novemilioni seicentotredicimila ottocentotrentatré) azioni nominative prive di valore nominale.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune ai sensi dell'art. 2347 del codice civile.

Le azioni sono nominative. Tutte le azioni della società sono dematerializzate secondo le norme vigenti per il sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione.

L'Assemblea straordinaria del 30 novembre 2013 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 20.000.000,00 (ventimilioni) da liberarsi in una o più tranche, mediante emissione di massime n. 2.061.855 (duemilioni sessantunomila ottocotcinquantacinque) azioni ordinarie della Società, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, riservate irrevocabilmente ed esclusivamente al servizio della conversione del prestito obbligazionario denominato "SACOM S.P.A. 2013 - 2018 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI", fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al giorno antecedente al 5° (quinto) anniversario della data di emissione di prestito e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

L'Assemblea Straordinaria del 5 marzo 2015, nell'ambito della ristrutturazione del prestito obbligazionario "Microspore S.p.A. 2013 - 2018 Obbligazioni Convertibili" ha deliberato di incrementare il numero di azioni ordinarie al servizio del suddetto prestito fino a un massimo complessivo di n. 4.934.211.

L'Assemblea Straordinaria in data 5 marzo 2015 ha delegato al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 c.c., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino all'ammontare massimo di euro 5.500.000,00, tra nominale e sovrapprezzo, entro il 5 marzo 2020.

7. FINANZIAMENTI DEGLI AZIONISTI

I finanziamenti degli azionisti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati nel rispetto delle norme in vigore e sempre che ricorrano i requisiti che non fanno considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia tempo per tempo vigente.

Tali finanziamenti concessi dagli azionisti alla società possono essere fruttiferi o, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 del codice civile, anche a titolo completamente gratuito. I versamenti degli azionisti in conto capitale sono, in ogni caso, infruttiferi di interessi.

8. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione. L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2420-bis del codice civile e dalle altre disposizioni di legge applicabili.

L'assemblea può emettere strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. Con la deliberazione di emissione vengono stabilite le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni promesse, le condizioni di circolazione e l'eventuale intrasferibilità, nonché eventuali cause di decadenza o riscatto.

9. AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale può essere aumentato a pagamento mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o altri fondi disponibili. L'assegnazione delle Azioni di compendio di aumenti a pagamento può avvenire in misura non proporzionale ai conferimenti, nei limiti di legge.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli azionisti o a gruppi di azionisti di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società, nelle quali la società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 del codice civile, e con rispetto del diritto degli azionisti alla parità di trattamento.

Qualora la società decida di provvedere in caso di riduzione volontaria del capitale sociale all'assegnazione di beni in natura ai soci, il valore dei beni assegnati deve risultare da apposita relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, con possibilità per la società di versare conguagli in denaro.

10. RECESSO

I titolari di azioni hanno diritto di recedere dalla società nei casi e alle condizioni previsti per legge. Ai fini dell'applicazione del recesso ai sensi dell'art. 2497-quater, comma 1, lettera (e), del codice civile, si precisa che per "cessazione dell'attività di direzione e coordinamento" si intende, inter alia, il caso in cui la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia eletta tra i candidati di una lista presentata da un soggetto diverso dall'azionista che, al momento della presentazione delle liste, eserciti direzione e coordinamento ovvero controlli la società. Il recesso esercitato da uno qualsiasi degli azionisti avrà effetto per tutte le categorie di azioni da esso possedute.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione giunge alla sede legale della società.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso sono inalienabili e, contestualmente alla dichiarazione di recesso, il socio dovrà provvedere al deposito delle azioni per le quali è esercitato il recesso presso la sede della società ovvero, per le azioni dematerializzate, provvedere agli adempimenti previsti dalla relativa disciplina.

Il valore di liquidazione spettante agli azionisti receduti (il "Valore di Recesso") sarà stabilito dal

consiglio di amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 2437-ter del codice civile, fermo restando che - ai sensi del comma 4 del predetto articolo - detto Valore di Recesso dovrà essere calcolato sulla base del patrimonio netto contabile della società, fermo restando che il valore di mercato delle azioni quotate in mercati regolamentati o non regolamentati potrà essere tenuto in considerazione solo qualora sia uguale o superiore al valore del patrimonio netto contabile come sopra determinato.

Ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 7, del codice civile, l'esercizio del recesso per un numero di azioni uguale o maggiore del 50% più un'azione del capitale sociale costituisce causa di scioglimento della società, da accertarsi da parte dell'assemblea straordinaria che il consiglio di amministrazione dovrà convocare senza indugio e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di deposito della delibera di approvazione del bilancio presso il Registro delle Imprese. Si applica alla delibera dell'assemblea straordinaria l'articolo 2436 del codice civile. Si applica altresì l'articolo 2437-bis, comma, del codice civile.

TITOLO III ASSEMBLEE

11. FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto vincolano ed obbligano tutti gli azionisti, anche non intervenuti o dissenzienti.

12. COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Fermo quanto previsto al successivo articolo, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla legge.

13. CONVOCAZIONE

L'assemblea deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, nei casi previsti dall'articolo 2364 del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal comune in cui è posta la sede sociale, purché nell'Unione Europea.

L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea con avviso da pubblicarsi nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet della società, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole 24 Ore", "Milano Finanza" o "MF", "Finanza e Mercati", "Italia Oggi" o "Gazzetta Ufficiale".

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si tenga per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che il relativo avviso di convocazione lo preveda e fornisca indicazione sui luoghi collegati in via telematica o indichi le modalità per connettersi in video o audio conferenza e tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

14. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al

più tardi entro il terzo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

15. PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o, impedimento o su sua designazione, da un altro membro del consiglio di amministrazione designato dall'assemblea medesima. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche non azionista, e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento in assemblea, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16. COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE

La società è amministrata da consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamata a nominare l'organo amministrativo.

I componenti l'organo amministrativo potranno essere soci o non soci, e, salva diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali requisiti comporta la loro decadenza dalla carica.

Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti pubblicate sul sito internet della società.

Hanno diritto a presentare le liste coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste sono depositate presso la società entro 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche e, se del caso, dei requisiti di indipendenza. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero

progressivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico.

Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

17. POTERI

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi soltanto gli atti riservati all'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, ed in genere tutte le operazioni attribuite alla sua competenza dalla legge.

Il consiglio di amministrazione, ferme restando le competenze dell'assemblea, potrà inoltre deliberare in merito:

(i) alla riduzione del capitale sociale in caso di recesso degli azionisti;

(ii) all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;

(iii) al trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale;

(iv) alla fusione per incorporazione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile.

Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non sono pertanto delegabili ai suoi componenti, oltre a quelle ad esso riservate per legge, le seguenti attribuzioni:

(i) operazioni di investimento e disinvestimento, attuate tramite l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ovvero compravendita di beni mobili e immobili, in qualunque forma giuridica realizzate (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione, l'acquisto, la cessione o il conferimento delle partecipazioni medesime ovvero l'acquisto, il conferimento o la cessione di aziende o rami d'azienda) per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila);

(ii) acquisto di strumenti di debito per importo superiore a Euro 1.000.000,00 (un milione) riferiti ad un singolo emittente;

- (iii) sottoscrizione, risoluzione o modificazione di contratti bancari passivi e/o di assunzione di finanziamento, di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma, per importi superiori a Euro 1.000.000,00 (un milione);
- (iv) prestazione di rinuncia a garanzie reali e personali, anche a favore di società controllate e/o di terzi, per importi superiori a Euro 100.000,00 (centomila);
- (v) sottoscrizione, negoziazione o risoluzione di contratti aventi ad oggetto investimenti in beni immobili e stipula di contratti di locazione ultranovennale;
- (vi) approvazione delle operazioni con parti correlate;
- (vii) designazione dei rappresentanti della società negli organi sociali delle società partecipate.

18. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidenti/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni.

Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.

19. CONVOCAZIONE, RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia o in qualsiasi paese dell'Unione Europea tutte le volte che il presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario.

La convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione con lettera raccomandata (anche consegnata a mano), fax o messaggio di posta elettronica a ciascun componente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con lettera consegnata a mano, fax, o posta elettronica, con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, la convocazione può essere effettuata anche dal collegio sindacale e, per esso, dal suo presidente o da due componenti dello stesso.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni del consiglio saranno validamente costituite quando vi intervengano la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fermo rimanendo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- (i) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito ai partecipanti di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di votare simultaneamente, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della riunione o da chi ne fa le veci, e

controfirmati dal segretario. Nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, il verbale del consiglio di amministrazione sarà redatto da un notaio. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

20. ORGANI DELEGATI

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile e al presente statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinandone i limiti della delega e può altresì delegare a terzi il potere di compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i relativi poteri. Nel caso di medesime attribuzioni delegate a più membri, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione precisa se l'esercizio debba avvenire in via disgiunta o congiunta.

Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, designandoli anche fra i membri del consiglio, direttori e procuratori, con firma disgiunta o congiunta, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per la stipula di determinati atti o categorie di atti. La nomina dei direttori, vice direttori e procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal consiglio deferita al presidente o a chi ne fa le veci, ai consiglieri delegati e ai direttori generali.

I consiglieri delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Potranno essere costituiti in seno al consiglio di amministrazione specifici comitati, così come comitati consultivi o propositivi composti da soggetti estranei al consiglio di amministrazione. Ove previsto dalle procedure adottate dalla Società, tali comitati potranno altresì emettere pareri vincolanti per il consiglio di amministrazione.

21. RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza legale della società e la firma sociale spettano disgiuntamente al presidente del consiglio di amministrazione e ai consiglieri delegati, nei limiti dei poteri agli stessi delegati.

Il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a conferire la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio, per determinati atti o categorie di atti, e relativa firma sociale, ad amministratori, direttori generali, institori e procuratori, individualmente o collettivamente.

22. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Ai componenti il consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'assemblea dei soci può inoltre attribuire loro un compenso annuale o un emolumento. Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare di accantonare delle quote annue ad un apposito fondo di trattamento fine mandato per i consiglieri di amministrazione o per alcuni di questi nonché attribuire compensi e/o emolumenti a quelli investiti di particolari incarichi. Il compenso o l'indennità di cui al punto precedente del presente articolo possono essere anche costituiti da una partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere ad un prezzo predeterminato azioni di nuova emissione. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

ORGANO DI CONTROLLO

24. COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di 3 (tre) sindaci effettivi e di 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti la quale ne stabilisce anche l'emolumento.

Ove la normativa di volta in volta in vigore non disponga diversamente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. I candidati di ciascuna lista sono elencati mediante un numero progressivo.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente la percentuale del capitale con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria stabilita dalle applicabili disposizioni normative e/o regolamentari vigenti pari o superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2 c.c.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le liste sono depositate presso la società entro 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e uno supplente;

(ii) dalla lista presentata da un azionista, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante il presidente del collegio sindacale e un sindaco supplente.

L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione o decadenza di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato o decaduto.

Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a

seguito di sostituzione o decadenza si provvedere a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Qualora ciò non fosse possibile l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le delibere dell'assemblea ordinaria fatta salva la riserva di cui al secondo comma del presente articolo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il collegio si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

25. REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione legale avente i requisiti di legge.

L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio di amministrazione, e può essere rinnovato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed applicabile. L'assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico.

Il conferimento e la revoca dell'incarico, i compiti, i poteri e le responsabilità sono disciplinati dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e applicabili.

TITOLO VI

BILANCI E DISTRIBUZIONI

26. BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

27. RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti alle azioni, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

28. DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli azionisti.

I dividendi non riscossi entro i 5 (cinque) anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO VII

29. SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dal consiglio di amministrazione, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- (i) il numero dei liquidatori;
- (ii) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- (iii) a chi spetta la rappresentanza della società;
- (iv) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- (v) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori;
- (vi) in caso di scioglimento della società, i criteri di distribuzione sopra individuati si applicano agli utili residui dopo che saranno state rimborsate al valore nominale le azioni.

30. RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge in materia.

F.TO: VITTORIO DE MICCO

F.TO: MATHIAS BASTRENTA